



43223-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2871/2024
BARBARA CALASELICE		CC - 20/09/2024
ANGELO VALERIO LANNA		R.G.N. 21474/2024.
VINCENZO GALATI	- Relatore -	
PAOLO VALIANTE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2023 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [REDACTED] con sentenza del Tribunale di Ravenna del 12 aprile 2018.

Il provvedimento è stato giustificato con il mancato adempimento della condizione alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, ossia il pagamento della somma di 5.000 euro a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] per mezzo del proprio difensore, Avv. [REDACTED] articolando un unico composito motivo con il quale ha eccepito violazioni di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione.

In primo luogo, ha eccepito la nullità del provvedimento per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di differimento dell'udienza camerale presentata dal difensore di fiducia della condannata per motivi di salute giustificando il diniego del differimento con la mancata autenticazione della firma apposta in calce alla nomina difensiva.

Trattandosi di nomina a inoltrata a mezzo *pec*, invece, la sottoscrizione non avrebbe dovuto essere autenticata.

Ritenuta valida la nomina del difensore, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, altresì, ritenere la sussistenza dell'impedimento sulla base della documentazione medica prodotta che attestava una condizione di gravidanza a rischio dell'Avv. [REDACTED] tale da impedirne la partecipazione all'udienza.

Nel merito, ha contestato la decisione impugnata rilevando la sostanziale impossibilità per la ricorrente di adempiere alla condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in ragione della propria condizione di invalida civile, essendo affetta da cecità tale da renderla impossibilitata a svolgere l'attività lavorativa.

Il giudice dell'esecuzione ha omesso, secondo la prospettazione del ricorrente, di valutare l'effettiva rimproverabilità alla condannata del relativo inadempimento.

Inoltre, nel provvedimento di condanna, non è stato indicato un termine entro il quale il danno avrebbe dovuto essere risarcito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza in

accogliendo del primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

2. Dalla disamina degli atti consentita in ragione del vizio dedotto in via preliminare (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) emerge che nell'interesse della ricorrente, in vista dell'udienza camerale del 12 dicembre 2023 davanti al giudice dell'esecuzione è stata depositata, tramite *pec*, istanza di differimento per impedimento del difensore per motivi di salute.

A tale scopo, l'Avv. [REDACTED] ha documentato l'impedimento e la propria qualità producendo nomina difensiva sottoscritta dalla [REDACTED]

La sottoscrizione non risultava autenticata dal difensore.

Il giudice non ha ritenuto valida la nomina, in assenza dell'autentica della sottoscrizione da parte del difensore e ha disposto procedersi oltre decidendo nel merito l'incidente di esecuzione.

Va, tuttavia, considerato che la giurisprudenza di questa Corte afferma il principio, qui ribadito, secondo cui «la nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore» (Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, Khalid, Rv. 280702).

Come ricordato anche in tale arresto, l'art. 96 cod. proc. pen. dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata.

La disposizione non prevede, invece, che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto debba possedere particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o da altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.

Peraltro, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che l'autenticazione del sottoscrittore è necessaria solo nei casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, non personalmente, ma a mezzo *pec*.

In tal senso, è stato affermato che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate sicché, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito, non è valida quella effettuata con

telegramma, proprio perché privo di sottoscrizione (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073).

Inoltre, è stato anche deciso, in fattispecie assimilabile a quella in esame, che non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963; Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729).

In sostanza, il rigetto dell'istanza di differimento per mancata autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore è stato pronunciato sulla base di una valutazione non conforme alle regole processuali richiamate.


3. Da quanto esposto, discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, previo assorbimento del secondo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, in conformità ai principi di diritto sopra riportati, al Tribunale di Ravenna.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna.

Così deciso il 20/09/2024

Il Consigliere estensore
Vincenzo Garati



Il Presidente
Giacomo Rocchi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li **27 NOV 2024**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL CANCELLIERE ESPERTO
Silvia Sticca